



Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12

“Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”

**DISPOSIZIONI OPERATIVE E PROCEDURALI GENERALI PER
L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
ENOGASTRONOMICHE**

Con la Legge regionale del 10 maggio 2017, n. 12, la Regione del Veneto ha definito le modalità e le procedure per il “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche” operanti sul territorio regionale.

Il riconoscimento è subordinato al possesso di specifici requisiti quali l'iscrizione in apposito registro regionale tenuto aggiornato e annualmente pubblicato dalla Giunta regionale.

In ragione delle disposizioni assunte dalla L.R. n. 12/2017, con il presente atto s'intendono fornire le necessarie indicazioni finalizzate a disciplinare le modalità per il riconoscimento e la successiva iscrizione delle “Associazioni enogastronomiche” nonché le procedure successive per il mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento.

La Giunta Regionale, sulla base di specifici progetti presentati dagli Enti locali e dalle “Associazioni enogastronomiche” e/o loro Confederazioni, può favorire iniziative che abbiano come scopo la diffusione e la conoscenza dell'enogastronomia dei territori regionali.

1. Registro Regionale

È istituito il Registro regionale delle “Associazioni enogastronomiche”.

Il registro contiene l'elenco delle Associazioni e delle Confederazioni di carattere regionale che hanno ottenuto il riconoscimento.

2. Requisiti per l'iscrizione

I soggetti che possono presentare domanda di iscrizione nel registro regionale delle “Associazioni enogastronomiche” sono le confraternite, le accademie e i magisteri in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere fine di lucro;
- b) operare da almeno due anni nel territorio veneto;
- c) rispondere ai requisiti, previsti dalla Legge regionale n. 40 del 30 agosto 1993, articolo 3, comma 1;
- d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche attraverso l'organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali.



62d6aa3f



3. Modalità per il riconoscimento delle singole Associazioni enogastronomiche

Ai fini del riconoscimento, i soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui al precedente Punto 2, devono presentare:

- 1) copia registrata dell'atto costitutivo;
- 2) copia dello statuto nel quale devono essere evidenziate, tra le finalità principali, quelle previste al precedente Punto 2, lettera d);
- 3) relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella da realizzare;
- 4) copia del bilancio degli ultimi due anni di attività;
- 5) elenco nominativo e cariche sociali degli organi dell'Associazione enogastronomica ruoli e compensi;
- 6) fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante.

La documentazione sopra evidenziata deve essere trasmessa, in formato PDF, all'indirizzo indicato nella istanza d'iscrizione.

4. Modalità per il riconoscimento per le Confederazioni regionali

Ogni singola "Associazione enogastronomica" può costituire Confederazioni di carattere regionale.

La Confederazione, pur mutuando i requisiti previsti per la singola "Associazione enogastronomica", ai fini dell'iscrizione, deve presentare:

- 1) elenco delle singole Associazioni enogastronomiche componenti la Confederazione regionale;
- 2) elenco nominativo e cariche sociali degli organi della Confederazione regionale ruoli e compensi;
- 3) copia registrata dell'atto costitutivo;
- 4) copia dello statuto nel quale devono essere evidenziate, tra le finalità principali, quelle previste al precedente Punto 2, lettera d);
- 5) relazione dettagliata sull'attività da realizzare;
- 6) fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante.

La documentazione sopra evidenziata deve essere trasmessa, in formato PDF, all'indirizzo indicato nella istanza d'iscrizione.

5. Iscrizione

La struttura regionale competente, nei 60 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, provvede ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., all'istruttoria comunicando al richiedente/legale rappresentante l'avvio del procedimento.

Con Decreto direttoriale viene determinato il riconoscimento di "Associazione enogastronomica".

Decorsi i sessanta (60) giorni dal ricevimento, si produce l'effetto del silenzio assenso.

6. Mantenimento dei requisiti

Le Associazioni singole e le Confederazioni di carattere regionale riconosciute, trasmettono alla Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività concretizzata nell'anno precedente e su quella programmata.

È altresì necessario, entro tale data, che il legale rappresentante dell'Associazione/Confederazione attesti con autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 - il permanere dei requisiti necessari all'iscrizione nel registro regionale e segnali ogni modifica intervenuta a quanto precedentemente comunicato.



62d6aa3f



La trasmissione della documentazione deve avvenire nella forma indicata al punto 3, ultimo capoverso “Modalità per il riconoscimento”.

Entro il mese di maggio di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale, è pubblicato l'aggiornamento dell'elenco regionale delle “Associazioni enogastronomiche” e delle Confederazione di carattere regionale riconosciute e iscritte ai sensi della L.R. n. 12/2017.

7. *Struttura competente*

Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - U.O. Promozione
Palazzo Sceriman – Cannaregio 168 – 30121 Venezia
Tel. 041/279 5487 - 5577
Pec: promoeconomia@pec.regione.veneto.it



62d6aa3f

